

Codice A1604A

D.D. 16 marzo 2017, n. 105

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente potabile denominata "Strona", ubicata nel Comune di Valle San Nicolao (BI) e gestita dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Valle San Nicolao (BI) e con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (di seguito S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 12 dicembre 2016 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata "*Strona*", ubicata nella particella catastale n. 129 del foglio di mappa n. 4, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Valle San Nicolao.

L'opera di captazione è ubicata nel settore Nord-Est del Comune di Valle San Nicolao, poco ad Ovest della frazione *Strona*, ad una quota di circa 470 metri s.l.m.. La sorgente è contenuta all'interno di una piccola costruzione in muratura con porta in metallo chiusa a chiave e l'acqua captata viene convogliata in una vasca di raccolta posta poco più a valle, denominata "*Vasca Strona*"; da cui parte la tubazione di adduzione alla distribuzione.

Per quanto riguarda la copertura del suolo, il territorio di indagine è rappresentata per lo più da terreni ricoperti da superficie boscata, caratterizzata dalla presenza soprattutto di alberi ad alto fusto. I boschi circondano i piccoli abitati frazionali tipici della zona.

Lo studio idrogeologico è consistito, oltre che nell'analisi della bibliografia esistente, in un accurato programma di rilievi in loco per poter caratterizzare in maniera soddisfacente il contesto idrogeologico generale e quello particolare del sito. Non è stato invece possibile realizzare una campagna di monitoraggio continuativa ed estesa delle portate captate, finalizzata alla valutazione delle curve di esaurimento della sorgente. Pertanto, non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché la captazione è sprovvista di misuratore in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A).

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dal perimetro esterno del manufatto che contiene l'opera di presa; tale zona ha una superficie complessiva di 3.000 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso locale dell'acquifero, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite della stessa zona di tutela assoluta; tale zona ha una superficie complessiva di circa 35.462 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione; tale zona ha una superficie complessiva di circa 71.490 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Proposta ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia dell'opera di captazione tramite sorgente SII060 – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio dei Comuni di Valle San Nicolao (BI) e di Bioglio (BI), che la hanno approvata, rispettivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 18 marzo 2014 e n. 29 dell'8 aprile 2015.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Biella, con nota in data 21 agosto 2013, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato – a seguito di sopralluogo – che nell'area in esame non vi sono problematiche particolari dal momento che non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata, ribadendo la pulizia dell'area ed il buono stato di conservazione dei manufatti.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato (BI), con nota in data 4 settembre 2013, valutata la qualità dell'acqua captata sulla base dei dati storici analitici presenti presso i propri uffici, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale proposta descrive che nell'area di rispetto della captazione è presente per lo più bosco, intervallato da utilizzazioni prato - pascolative e non si rilevano attività extra agricole di particolare importanza; nella stessa proposta viene inoltre evidenziato come, in seguito alle valutazioni delle caratteristiche idrogeologiche e pedologiche dei suoli, all'area interessata dalle misure di salvaguardia viene attribuito un elevato grado di vulnerabilità. La valutazione di vulnerabilità elevata determina la massima suscettibilità al rischio di contaminazione della risorsa e tale peculiarità del suolo dovrà costituire il riferimento tecnico cui fare riferimento per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" é, inoltre, vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Con la determinazione n. 3618 del 21 settembre 2005 la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Valle San Nicolao alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite tre sorgenti ubicate nelle località "*Strona*", "*Panià*" e "*Murazze*" del medesimo Comune. Tale concessione è stata assentita per 30 anni successivi e continui decorrenti dalla data dello stesso provvedimento di assenso e verrà pertanto a scadere in data 20 settembre 2035 e concede di poter derivare complessivamente 1,066 l/s massimi e 1,03 l/s medi – cui corrisponde un volume annuo derivabile pari a 32.530,00 metri cubi.

Successivamente, con la determinazione n. 2635 del 28 agosto 2008, la Provincia di Biella ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità della concessione preferenziale di cui sopra al Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Valle San Nicolao (BI).

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52, in data 29 dicembre 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la captazione potabile denominata "*Strona*", ubicata nel Comune di Valle San Nicolao (BI) e gestita dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalla captazione e i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia e che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della stessa area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativo alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, Piano, in parte sottoscritto dai conduttori delle particelle a destinazione

agricola che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Biella da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazioni dove potrà risultare più restrittivo in applicazione dei principi di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 3618 del 21 settembre 2005 con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Valle San Nicolao alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite tre sorgenti ubicate nelle località "Strona", "Panià" e "Murazze" del medesimo Comune. Tale concessione è stata assentita per 30 anni successivi e continui decorrenti dalla data dello stesso provvedimento di assenso e verrà pertanto a scadere in data 20 settembre 2035 e concede di poter derivare complessivamente 1,066 l/s massimi e 1,03 l/s medi – cui corrisponde un volume annuo derivabile pari a 32.530,00 metri cubi;

vista la successiva determinazione n. 2635 del 28 agosto 2008 con la quale la Provincia di Biella ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità della concessione preferenziale di cui sopra al Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Valle San Nicolao (BI);

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Biella, in data 21 agosto 2013 – prot. n. 77126;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato (BI), in data 4 settembre 2013 – prot. n. 0019533/13;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Valle San Nicolao (BI) n. 14 del 18 marzo 2014, di approvazione della proposta di definizione presentata;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Bioglio (BI) n. 29 dell'8 aprile 2015, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in data 12 dicembre 2016 – prot. n. 1999, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) *"Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"* e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, *"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"* e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante *"Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *"Strona"*, ubicata nel Comune di Valle San Nicolao (BI) e gestita dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato *"Proposta ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia dell'opera di captazione tramite sorgente SII060 – Scala 1:2.000"*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"*

(*Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61*)”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole presenti nell’area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in classe di vulnerabilità elevata, nella zona di rispetto ristretta è vietato l’accumulo e lo stoccaggio di effluenti zootecnici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari e il pascolamento e la stabulazione del bestiame nonché la distribuzione al terreno di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Nella zona di rispetto allargata la gestione dei fertilizzanti deve invece essere condotta mediante l’accurato bilanciamento tra apporti e asporti di nutrienti in funzione delle caratteristiche del suolo e delle prevedibili necessità da parte delle colture, rimanendo, comunque, sempre fissato in 170 kg/ha il limite massimo per apporto di azoto.

L’eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del Regolamento regionale 15/R del 2006.

In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Valle San Nicolao (BI) – S.I.I. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (S.I.I. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell’opera di presa e di manutenzione degli edifici di presa.
- d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Biella per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Valle San Nicolao – S.I.I. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Valle San Nicolao e di Bioglio affinché provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l’area di salvaguardia, così come previsto dall’articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin